

ALLEGATO A

NOTA METODOLOGICA

ANNO 2020

L'art.9 comma 1 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego. E' disposto che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Successivamente è intervenuto il d.p.r. 4 settembre 2013 n.122 che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni recate dall'art.9, comma 1, del d.l. 78/2010.

La Legge di stabilità 2015 proroga il blocco del rinnovo della contrattazione collettiva nazionale e l'aumento dell'indennità di vacanza contrattuale mentre non proroga le norme recanti divieti e limitazioni sulla contrattazione decentrata, sulle risorse del trattamento accessorio e sulle progressioni economiche. Infatti il testo approvato (comma 256 art.1) prevede che le disposizioni recate dall'art.9, comma 21, primo e secondo periodo del D.L. 78/2010, prorogate fino al 31 dicembre 2014 dal D.P.R. 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Per l'effetto, quindi la proroga non riguarda il blocco del trattamento economico complessivo dei dipendenti (D.L. 78/2010 art.9 comma 1) e il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera, per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato;

L'art.1 comma 456 della legge di stabilità 2014, testualmente recita "...A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";

La Ragioneria Generale dello Stato, riguardo al precedente comma, ha emanato una Circolare n.20 del 08/05/2015 che dà istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015. In tale Circolare si chiarisce che il taglio da operare è uguale a quello effettuato nel 2014 per effetto della diminuzione di personale ma nella quantificazione del fondo 2015 vanno ricomprese quelle risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la R.I.A. dei cessati) non inserite nel 2014 in quanto facenti parte delle risorse extra limite 2010;

Per l'anno 2016 l'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che l'ammontare complessivo del salario accessorio:

- non può essere superiore all'importo del 2015;
- va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio tenendo conto del personale assumibile in base alla normativa vigente.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'articolo 1 comma 236 della legge 208/2015 (di cui sopra) è stato abrogato dal comma 2, art.23 del Decreto Madia (Decreto Leg.vo 25.05.2017, n.75). Lo stesso comma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

INCREMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

L'art.33, D.L. 30 APRILE 2019, N.34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N.58 (c.d. Decreto Crescita), al comma secondo ultimo paragrafo recita testualmente che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.

ALLEGATO A

La nuova normativa di cui trattasi introduce pertanto il concetto del c.d. "valore medio pro capite" quale base di calcolo per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale dipendente.

Per forza di tale disposizione, le operazioni da compiere per definire il nuovo limite al trattamento accessorio così calcolato possono essere riassunte nei seguenti passaggi:

- stabilire il valore assoluto del fondo 2016 che è l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso il numero dei dipendenti sia diminuito rispetto a quelli in servizio al 31.12.2018 (e sarà utilizzato soltanto in tale caso);
- determinare il valore assoluto dell'ammontare del trattamento accessorio del 2018;
- riconoscere il numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2020;
- dividere il trattamento accessorio del 2018 per il numero dei dipendenti al 31.12.2018 (si determina così il valore medio pro-capite);
- salvo in caso di riduzione di personale per cui si farà riferimento al fondo 2016, dal 2019 in poi, si farà riferimento al valore medio pro-capite;

Considerato quanto sopra:

- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2020;
- con deliberazione G.C. N. 67 del 08/10/2020 sono state definite le linee di indirizzo per la costituzione del fondo 2020;
- tra le risorse stabili escluse dal limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sono state inserite, ai sensi dell'art.67 comma 2 lett. a) del CCNL 21/05/2018, € 2.412,80 pari ad euro 83,20 per n.29 dipendenti in servizio al 31.12.2015;
- tra le risorse stabili escluse dal limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sono state inserite, ai sensi dell'art.67 comma 2 lett. b) del CCNL 21/05/2018, € 1.090,56 quale differenziale determinato dagli aumenti contrattuali disposti dal CCNL 21.05.2018 sulle singole posizioni di progressione economica in essere;
- tra le risorse variabili soggette al limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sono state inserite ai sensi dell'ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (ex art.15, comma 1, lett. K CCNL 1.4.99) € 5.725,00 quali risorse trasferite dalla Regione Sardegna;
- tra le risorse variabili NON soggette al limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sono state inserite € 2.932,01 quali residui fondo produttività 2018 definiti con Determinazione n.472 del 06.10.2020 e verbale revisore dei conti n. 25 del 08/10/2020 (prot. n.11467 del 09.10.2020);
- tra le risorse variabili NON soggette al limite di cui all'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 sono state inserite ai sensi dell'ART.67 COMMA 3 LETTERA C) € 15.000,00 incentivi funzioni tecniche dal 2018 - € 10.000,00 incentivi progettazione art.92 D.Lgs. 163/2006 - € 5.000,00 compensi ISTAT, ecc.;
- il numero dei dipendenti ipotizzato al 31.12.2020 (n. 26 o 27) è inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 (n.28) quindi per effetto del D.L. n.34 del 30.04.2019, cd crescita, convertito in L. n.58 del 28.06.2019, art.33, comma 2 , ultimo periodo, il limite da utilizzare per la quantificazione del fondo è quello del 2016;
- la RIA dei cessati anno precedente (Matricola n. 25) non è stata inserita nella quantificazione del fondo perchè tali importi avrebbero comportato uno sfioramento al limite del 2016. Gli importi della RIA cessati sono: € 770,12 (importo annuo che avrebbe incrementato la parte stabile ai sensi art.67, comma 2 lett. b) CCNL 21/05/2018) - € 385,06 (frazione di RIA non corrisposta nell'anno precedente che avrebbe incrementato una tantum la parte variabile ai sensi art.67, comma 3 lett. D) CCNL 21/05/2018).

NEL QUANTIFICARE L'IMPORTO A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE si è proceduto alla:

- decurtazione delle quote incluse nelle retribuzioni mensili per le quali si stà procedendo alla liquidazione (Ind.comparto, progress.econ. ecc.);
- inclusione euro 2.932,01 residui fondo produttività 2018;
- inclusione euro 1.090,56 differenziali PEO CCNL 21/05/2018.

Per quanto riguarda le P.O.: l'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018 ha introdotto la possibilità, per i Comuni senza dirigenza, di incrementare le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O. senza tener conto delle limitazioni al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, purchè tali incrementi siano imputatati alle quote assunzionali disponibili. Il Comune di Serrenti si è avvalso di tale facoltà e con la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 31.12.2019 è stato incrementato il valore delle P.O. per effetto del CCNL 21/5/2018, per un importo incrementale di euro 14.791,23. Tale somma è stato oggetto di riduzione rispetto ai margini assunzionali calcolati ai sensi delle vigenti normative.

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2020

ART.67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO

| FONDO STABILE ANNO 2017 | | |
|---|----------|------------------|
| UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05 del 22.1.2004)- Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art.32, co. 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, co.4; art. 15, co. 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, co.5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1/4/1999; art.4, co.1 e 2, del CCNL 05.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art.15, co.5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche di cui: | € | 71.719,48 |
| Articolo 14, comma 4 CCNL 01/04/1999 | € | 48,26 |
| Articolo 15, comma 1, lettera a) CCNL 01/04/1999 | € | 39.402,99 |
| Articolo 15, comma 1, lettera g) CCNL 01/04/1999 | € | 10.552,10 |
| Articolo 15, comma 1, lettera h) CCNL 01/04/1999 | € | 774,69 |
| Articolo 15, comma 1, lettera j) CCNL CCNL 01/04/1999 | € | 3.110,27 |
| Articolo 15, comma 5 CCNL 01/04/1999 | € | 4.685,22 |
| Articolo 4, comma 1 CCNL 05/10/2001 | € | 8.114,47 |
| Articolo 4, comma 2 CCNL 05/10/2001 | € | 5.031,48 |
| INCREMENTI ARTICOLO 32, COMMI 1 E 2 CCNL 22/01/2004 | € | 7.516,52 |
| INCREMENTI ARTICOLO 4, COMMA 1 CCNL 09/05/2006 | € | 3.503,16 |
| INCREMENTI DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.4 CCNL 09/05/2006 | € | 3.552,41 |
| INCREMENTI ARTICOLO 8, COMMA 2 CCNL 11/04/2008 | € | 4.644,41 |
| INCREMENTI ARTICOLO 32, COMMA 7 CCNL 22/01/2004 (0,20%monte salari 2001) ALTE PROFESSIONALITA' | € | 1.342,24 |
| DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA | € | - |
| TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 | € | 92.278,22 |

ART.67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018
PARTE STABILE

| | | |
|---|----------|------------------|
| UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART.67 COMMA 1 CCNL 21/05/2018 | € | 92.278,22 |
| RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 - ART. 67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018: | | |
| Retribuzioni individuali di anzianità - art.67 comma 2 lettera c) | 0,00 | |
| Risorse art.2 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 - art.67 comma 2 lettera d) | 0,00 | |
| Trattamento accessorio personale trasferito - art.67 comma 2 lettera e) | 0,00 | |
| Incremento per riduzioni stabili del fondo dello straordinario - art.67 comma 2 lettera g) | 0,00 | |
| incremento delle dotazioni organiche - art.67 comma 2 lettera h) | 0,00 | |
| TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 | € | 92.278,22 |

| | | |
|---|----------|-----------------|
| RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 - ART. 67 COMMA 2 CCNL 21/05/2018: | | |
| Incremento art.67 comma 2 lettera a) - 83,20 euro a dipendente al 31/12/2015 (N.29 Dipend.) - dichiarazione congiunta n.5 | | 2.412,80 |
| Differenziali progressioni economiche orizzontali - art.67 comma 2 lettera b) - dichiarazione congiunta n.5 | | 1.090,56 |
| TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 COMMA 2 D.LGS.75/2017 | € | 3.503,36 |

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2020

ART.67 COMMA 3 CCNL 21/05/2018
PARTE VARIABILE

| RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 | |
|--|--------------------|
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (ex art.15, comma 1, lett. K CCNL 1.4.99) | € 5.725,00 |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) | € - |
| TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 | € 5.725,00 |
| | |
| RESIDUI ANNI PRECEDENTI ART.17 COMMA 5 CCNL 1.4.1999 | |
| RESIDUI ANNO 2018: DETERMINAZIONE N. DEL E VERBALE REVISORE DEI CONTI N. DEL | € 2.932,01 |
| | |
| RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DAL 2018) | € 15.000,00 |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (INCENTIVI PROGETTAZIONE ART.92 D.LGS.163/2006) | € 10.000,00 |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART.67 COMMA 3 LETTERA C) - (COMPENSI ISTAT, ECC.) | € 5.000,00 |
| TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 DLGS 75/2017 | € 30.000,00 |

VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART.23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017

| | ANNO 2016 | ANNO 2020 |
|---|--------------|--------------|
| TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI SOGGETTE AL LIMITE | € 98.003,48 | € 98.003,22 |
| *RETRIBUZIONE DI POS.E RIS. DELLE P.O. IMPUTATE A BILANCIO | € 32.693,68 | € 32.693,68 |
| FONDO LAVORO STRAORDINARIO | € 1.560,52 | € 1.560,52 |
| TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART.23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017 | € 132.257,68 | € 132.257,42 |
| | | |
| * dall'anno 2019 le somme destinate alle P.O. sono state aumentate di euro 14.791,23 (G.C. N.141 DEL 31.12.2019)decurtando tale importo dai resti assunzionali - Quindi l'importo Totale destinato alla remunerazione delle P.O. è pari ad euro 47.484,91 | | |
| DECURTAZIONE DA OPERARE € 0 | | |

ALLEGATO A

| DEFINIZIONE SOMME A DISPOSIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2020 | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--------------|--|
| TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE SOGGETTE AL LIMITE (A) | | | | | | € 132.257,42 | |
| DECURTAZIONI | | | | | | | |
| CCNL di RIFERIMENTO | DESCRIZIONE DELLA FONTE DELLA DECURTAZIONE | | | | | IMPORTO | |
| CCNL 01/04/1999 | Articolo 15, comma 1, lettera h) - Indennità di l. 1.500.000 ex VIII art.37, comma 4, CCNL 06/07/1995 | | | | | € 774,69 | |
| CCNL 01/04/1999 | Articolo 15, comma 1, lettera l) – Risorse o riduzioni derivanti dal salario accessorio per trasferimenti a seguito del decentramento e delega di funzioni (personale Ata) | | | | | € 1.104,44 | |
| CCNL 01/04/1999 | Articolo 17, comma 2, lettera b) Risorse destinate a costituire lo specifico "Fondo per le progressioni economiche orizzontali" (VEDI ALLEGATO) | | | | | € 27.344,97 | |
| CCNL 01/04/1999 | Articolo 19, comma 1 – Insieme delle risorse già utilizzate per il primo inquadramento delle ex q.f. 1^ e 2^ e 5^ dell'area della vigilanza (Art. 7, c. 7, CCNL 31/3/1999) | | | | | € 586,17 | |
| CCNL 22/01/2004 | Articolo 33, comma 4, lett. b) e c) – Indennità di comparto limitatamente agli importi previsti dalle colonne 2 e 3 della tabella D allegata al CCNL 22/01/2004, determinati secondo la seguente tabella: | | | | | € 12.599,79 | |
| | <i>Categoria</i> | <i>N. dipendenti</i> | <i>quota dal 1/12/2002</i> | <i>quota dal 31/12/2003</i> | <i>quota dal 1/01/2004 (COL.3 + 4)</i> | | <i>TOTALE A CARICO FONDO (COL.2 X 5)X 12</i> |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| | D | 6 | € 7,95 | € 39,00 | € 46,95 | | € 3.380,40 |
| | C | | | | | | € 393,87 |
| | C | 1 (9,5MESI) | | | | | 82,92 |
| | C | 1(2mesi) 10 | € 7,01 | € 34,45 | € 41,46 | | € 4.975,20 |
| | B | 8 | € 6,00 | € 29,58 | € 35,58 | | € 3.415,68 |
| | A | 1 | € 4,93 | € 24,38 | € 29,31 | € 351,72 | |
| | Totale da prelevare dal fondo ex art. 32, comma 1 | | | | | | |
| TOTALE DEDUZIONI FONDO RISORSE DECENTRATE (B) | | | | | | € 42.410,06 | |
| TOTALE RETRIBUZ.DI POS. E RISULT. DELLE POSIZ.ORGANIZZATIVE (C) | | | | | | € 32.693,68 | |
| FONDO LAVORO STRAORDINARIO (D) | | | | | | € 1.560,52 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA (A - B - C - D): € 55.593,16 + € 2.932,01 RESIDUI ANNO 2018 + € 2.412,80 INCREMENTO ART.67 C.2 LETT.a) CCNL 21/05/2018 + € 1.090,56 differenziali P.E.O. CCNL 21/05/2018 = TOT. € 62.028,53 | | | | | | | |